

BANDO DI CONCORSO
per l'attribuzione di contributi del
Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021

Ambito territoriale n. 4

COMUNE CAPOFILA: OVADA

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BELFORTE MONFERRATO, CARPENETO, CASALEGGIO BOIRO, CASSINELLE, CASTELLETTO D'ORBA, CREMOLINO, LERMA, MOLARE, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MORNESE, OVADA, ROCCA GRIMALDA, SILVANO D'ORBA, TAGLIOLO MONFERRATO, TRISOBBIO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021;

SI RENDE NOTO

che dal **18 ottobre 2021** fino al **29 novembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1

REQUISITI FONDO 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, **alla data di apertura del presente Bando (18 ottobre 2021):**

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 4.
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08, ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;

8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

NOVITA' 2021

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8..

2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

2.5 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 versati fino alla data di presentazione della domanda; quelle relative alle ultime mensilità 2021 devono essere presentate, al Comune presso il quale è stata presentata la domanda, **entro il 15/12/2021**

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia A come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia B), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 18 ottobre 2021.

Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando, deve essere presentata al Comune **dove il richiedente è residente alla data**

del 18 ottobre 2021

dal 18 ottobre 2021 e fino al 29 novembre 2021

con le seguenti modalità:

• **PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI OVADA:**

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE MEDIANTE LA COMPILAZIONE **COMPLETA** DELL'APPOSITO MODULO, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TRASMESSE ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2021 AL COMUNE DI OVADA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

- online, registrandosi sul sito www.comune.ovada.al.it - Servizi online - e compilando l'apposito modulo online

- via PEC all'indirizzo posta@pec.comune.ovada.al.it, indicando come oggetto "Richiesta di contributo Fondo per il sostegno alla locazione 2021"

- via posta elettronica ordinaria (E-MAIL) all'indirizzo assistenza@comune.ovada.al.it oppure cultura@comune.ovada.al.it, indicando come oggetto "Richiesta di contributo Fondo per il sostegno alla locazione 2021"

- a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Ovada, Ufficio Istruzione e P.S.A., Via Torino 69, 15076 Ovada AL

- **Solo in via residuale**: consegna in presenza su appuntamento presso l'Ufficio Istruzione e Prestazioni Sociali Agevolate, con prenotazione al tel. 0143/836217 o 0143/836311

IL COMUNE DI OVADA METTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI N. 2 POSTAZIONI CON PC PRESSO JOV@NET, VIA S.ANTONIO 22 - OVADA

DA QUESTE POSTAZIONI IL RICHIEDENTE PUO' COMPILARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, IL MODULO DI RICHIESTA ED INVIARLO CON LE SUDDETTE MODALITÀ. LE POSTAZIONI SONO DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE TELEFONICA AI NUMERI TEL. 0143/80786 - CELL. 3356628082:

MERCOLEDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 - SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30

• **PER I CITTADINI RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4:**

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2021 AI RISPETTIVI COMUNI DI RESIDENZA SECONDO LE MODALITÀ DA CIASCUN COMUNE DISPOSTE

Per le domande inoltrate online la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dall'apposito Servizio online del sito Internet del Comune.

Per le domande inoltrate a mezzo PEC fa fede la data di accettazione da parte del sistema per le spedizioni tramite PEC.

Per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica ordinaria (E-MAIL) la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica del Comune.

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

Il bando e la modulistica sono disponibili:

- presso il Comune di Ovada e gli altri Comuni dell'Ambito territoriale n. 4;
- sul sito internet www.comune.ovada.al.it e sul sito dei Comuni dell'Ambito territoriale.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

- se indicato un valido indirizzo mail o PEC: tramite email o PEC
- se non indicato, tramite posta ordinaria prioritaria

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

- **I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI OVADA**
DEVONO RIVOLGERSI ALL'UFFICIO ISTRUZIONE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEL COMUNE DI OVADA AL TEL. 0143/836217 - 836311
- **I CITTADINI RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4**
DEVONO RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COMUNI DI RESIDENZA

Art. 6

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. In particolare, qualora il reddito complessivo del nucleo richiedente risulti pari a zero oppure inferiore al canone di locazione il Comune provvede a richiedere al Consorzio Servizi Sociali di Ovada la verifica sull'effettiva situazione economica e sociale del nucleo familiare ed apposita relazione sociale scritta attestante espressamente l'attendibilità o l'inattendibilità della domanda ai fini del sostentamento familiare e i mezzi.
Qualora dalla suddetta relazione sociale risulti espressamente l'inattendibilità dell'istanza ai fini del sostentamento familiare, il Comune provvede ad escludere la domanda dal beneficio economico, dandone contestuale comunicazione alla Regione Piemonte e al richiedente.
Nell'impossibilità, per i Servizi Sociali, di verificare la reale situazione economica e sociale del nucleo familiare a causa della mancata collaborazione dell'interessato, in particolare per mancata presentazione o rifiuto a fornire le informazioni richieste o motivazioni rese ma non esaurienti, la domanda è automaticamente valutata come inattendibile e, conseguentemente, è esclusa dal beneficio economico.
3. In sede di istruttoria su tutte le domande pervenute, il Comune di Ovada provvede inoltre alla verifica sulla situazione anagrafica, attraverso l'Anagrafe della popolazione del Comune o richiedendo la collaborazione dei Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale, e sulla più recente situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare inserita nel Portale SIATEL - Punto Fisco. Qualora, nel corso della suddetta verifica, sorgano dubbi in ordine alla veridicità e alla completezza delle posizioni dichiarate, l'Ufficio comunale competente provvede a segnalare gli errori riscontrati e/o a richiedere

chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa all'interessato. Sono fatti salvi gli altri controlli esperibili ai sensi di legge.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Trattamento dati personali - Informativa ai sensi D.lgs 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679.

COMUNE DI OVADA

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 si rende noto che i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Ovada per le necessità connesse al procedimento amministrativo avviato e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi automatizzati.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'esito sfavorevole del procedimento

I medesimi dati personali potranno essere comunicati unicamente agli altri Comuni dell'ambito territoriale n. 4, alla Regione Piemonte e ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate al procedimento.

Titolare del trattamento è il Comune di Ovada, con sede in Ovada (AL) - Via Torino 69 - Tel. 0143 8361 - indirizzo PEC: posta@pec.comune.ovada.al.it - Legale Rappresentante: Paolo Giuseppe LANTERO, Sindaco pro-tempore.

Il richiedente, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679, presentando la domanda di partecipazione, accetta la presente informativa sulla privacy, e presta il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del procedimento per il quale la domanda viene presentata.

Il richiedente prende atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del procedimento, nel rispetto della vigente normativa.

COMUNI DELL'AMBITO N. 4:

Si rimanda alle rispettive informative e specifiche disposizioni in materia di privacy adottate dagli enti competenti per il procedimento.

2. Il Responsabile del Procedimento del Comune di Ovada è individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona ed alle Imprese, Dott. Giorgio TALLONE.

Ovada, 12/10/2021



Il Dirigente
del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Servizi alla Persona ed alle Imprese
Dott. Giorgio Tallone